

## **TI\_GERICHTE 36.2001.28 vom 8. März 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-03-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.28)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.28 du 8 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.28 del 8 marzo 2001

### **Volltext**

RACCOMANDATA

Incarto n.36.2001.00028

ir/gm

Lugano

17 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 15 marzo 2001 interposto da

\_\_\_\_\_,

contro

la decisione del 8 marzo 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 15 maggio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. \_) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.